SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. **23.**

Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. **24.**

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. **25.**

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Da 02G0039 a 02G0041

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. **22.**

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;

Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di coking, definisce come «prodotto di raffineria e combustibile» il coke da petrolio (così detto «pet-coke»);

Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela — unico impianto di questo tipo esistente in Italia — assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di «pet-coke»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al *coke* da petrolio e di stabilirne le modalità di utilizzazione, in considerzione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f-quater)*»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f*-ter) è aggiunta la seguente: «*f-quater)* il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale.».

Art. 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. L'uso del *coke* da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del *coke* da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0053

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bacoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bacoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elisabetta Lignola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bacoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16005/Gab./VI Sett. del 18 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bacoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elisabetta Lignola.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Colobraro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Colobraro (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colobraro (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colobraro (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 18 febbraio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6665/13.1/U.O.1/Gab./F.1574/02 del 20 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colobraro (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Belcastro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 febbraio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 420-70/Gab. del 14 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belcastro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullì.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Mariani;

Considerato che, in data 14 febbraio 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Mariani.

Il citato amministratore, in data 14 febbraio 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio (Bergamo).

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2002.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale il sen. Giuseppe Vegas è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare alcuni dei compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Giuseppe Vegas, è delegato a firmare gli atti urgenti relativi alla formazione e convocazione del consiglio di disciplina di cui agli articoli 75, 77 e 79 e 85 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesi alla Guardia di finanza dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, nonché gli atti relativi alle promozioni previste dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o del Sottosegretario delegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze foglio n. 300

02A02673

DECRETO 1° marzo 2002.

Ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio»;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n. 49, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 14 marzo 2001, che prevede la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-*ter*, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 14 marzo 2001, il quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopracitati in qualità di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 7 agosto 2001, che prevede la proroga di quattro mesi, a partire dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-*ter*, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 7 agosto 2001, il quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopracitati in qualità di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte fino al 15 dicembre 2001 dall'art. 1 del decreto 7 agosto 2001, decorre dal 18 marzo 2002. La riscossione avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili.

2. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02777

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Campos Damiani Sandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Campos Damiani Sandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeira conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermeira conseguito nell'anno 1989, presso l'Universitade do Sagado Coraçao di Bauru (Brasile) dalla sig.ra De Campos Damiani Sandra nata a Bauru (Brasile) il giorno 31 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra De Campos Damiani Sandra è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02499

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sincic Melinda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sincic Melinda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1986 presso la Scuola media superiore «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Sincic Melinda nata a Fiume (Croazia) il giorno 2 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sincic Melinda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02361

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pavic Plavsic Jelena Antonela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavic Plavsic Jelena Antonela ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1988 presso il Centro per la formazione infermieri di Zagabria (Croazia) dalla sig.ra Pavic Plavsic Jelena Antonela nata a Gradacac (Bosnia Erzegovina) il giorno 11 dicembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavic Plavsic Jelena Antonela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02362

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusu Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Rusu Liliana nata a Dragomiresti (Romania)) il giorno 10 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusu Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02363

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chaouachi Saida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chaouachi Saida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Chaouachi Saida, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 10 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chaouachi Saida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02364

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mhimdi Habib di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mhimdi Habib ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della Sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Mhimdi Habib, nato a Bousalem (Tunisia) il giorno 30 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mhimdi Habib è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02365

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Omri Moufida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Omri Moufida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della Sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Omri Moufida, nata a Kasserine (Tunisia) il giorno 4 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Omri Moufida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02366

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ayari Moheddine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ayari Moheddine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rialasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Ayari Moheddine, nato a Makthar (Tunisia) il giorno 29 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ayari Moheddine è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro sobordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02367

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Fourti Abdallah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Fourti Abdallah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rialasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Fourti Abdallah, nato a Ghomrassen (Tunisia) il giorno 19 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Fourti Abdallah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02368

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hedia Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hedia Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Hedia Ali, nato a Ghomrassen (Tunisia) il giorno 25 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hedia Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02369

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Marouani Samir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Marouani Samir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Marouani Samir, nato a Tabarka (Tunisia) il giorno 16 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Marouani Samir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine doi svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02370

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Salhi Fouad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Salhi Fouad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Salhi Fouad, nato a Gafsa (Tunisia) il giorno 30 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Salhi Fouad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02371

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rim Ezzeddine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rim Ezzeddine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Rim Ezzeddine, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 25 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rim Ezzeddine è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02372

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Chaabani Salah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chaabani Salah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Chaabani Salah, nato a Mejel Belabbes (Tunisia) il giorno 21 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chaabani Salah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02373

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hlaimi Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hlaimi Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Hlaimi Ali, nato a Redaief (Tunisia) il giorno 14 dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hlaimi Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02374

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hannoun Zakaria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hannoun Zakaria ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Hannoun Zakaria, nato a Metlaoui (Tunisia) il giorno 17 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hannoun Zakaria è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02375

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mosbah El Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mosbah El Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Mosbah El Kamel, nato a El Fej - Governatorato di Gafsa (Tunisia) il giorno 13 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mosbah El Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02376

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Rebhi Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Rebhi Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 2000 dal sig. Rebhi Ali, nato a Magel Bel Abbes (Tunisia) il giorno 27 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Rebhi Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02377

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Nafti Ahmed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nafti Ahmed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Nafti Ahmed, nato a El Hamma Djerid (Tunisia) il giorno 5 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nafti Ahmed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02379

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Mokhtar Ouissal di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Mokhtar Ouissal ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Ben Mokhtar Ouissal, nata a Mejez El Beb (Tunisia) il giorno 29 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Mokhtar Ouissal è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02380

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Brahmi Ferid di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Brahmi Ferid ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Brahmi Ferid, nato a Oum Araies (Tunisia) il giorno 7 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Brahmi Ferid è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02381

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Fitouri Mongi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Fitouri Mongi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Fitouri Mongi, nato a Es Sommar (Tunisia) il giorno 1° marzo 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Fitouri Mongi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02382

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Saker Mouldia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Saker Mouldia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Saker Mouldia, nata a Zeriba (Tunisia) il giorno 6 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Saker Mouldia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02383

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Afi Sghaier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Afi Sghaier ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Afi Sghaier, nato a Sidi Bouzin (Tunisia) il giorno 6 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Afi Sghaier è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02384

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Trad Raja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trad Raja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Trad Raja, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 18 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trad Raja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02385

DECRETO 11 febbraio 2002.

Rettifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra Huguelet Moretto Michelle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto del 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Huguelet Moretto Michelle è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato,

Decreta:

La parola «Noretto» di cui al decreto 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale- n. 277, del 28 novembre 2001, è rettificata in «Moretto».

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02378

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pakos Maria Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pakos Maria Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Pakos Maria Agnieszka nata a Jablonka (Polonia) il giorno 10 settembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pakos Maria Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02386

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rosianu Ogasanu Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosianu Ogasanu Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala principala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le dispo-

sizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala principala, conseguito nell'anno 1979 presso il Gruppo scolastico sanitario di Craiova (Romania) dalla sig.ra Rosianu Ogasanu Ioana nata a Vinju Mare (Romania) il giorno 6 ottobre 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosianu Ogasanu Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02387

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Garabagi Goian Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garabagi Goian Tamara ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 1971 presso la Scuola di Medina di Chisinau (Repubblica moldova) dalla sig.ra Garabagi Goian Tamara nata a Slobozia (Repubblica moldova) il giorno 26 luglio 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garabagi Goian Tamara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02388

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Podgorni Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Podgorni Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale per infermieri «Hanna Chrzanowska» di Brzeg (Polonia) dalla sig.ra Podgorni Ewa nata a Brzeg (Polonia) il giorno 12 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Podgorni Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02389

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante «Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato»;

Visto, in particolare, l'allegato 7 al citato regio decreto-legge n. 9 del 1940, recante «Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al citato decreto legislativo n. 41 del 1999:

a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale;

b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto;

c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali è previsto il trasporto su strada ordinaria;

d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);

e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni;

Visti gli esiti dei lavori preparatori in sede tecnica, come rilevabili dalla nota della Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici di questo Ministero prot. 215 del 21 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto reca, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 1999, disposizioni disciplinanti le materie di cui all'art. 2 inerenti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Art. 2.

1. Le prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale sono quelle di cui all'annesso A;

2. Le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto sono quelle di cui all'annesso B;

3. Le norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali è previsto il trasporto su strada ordinaria sono quelle di cui all'annesso C;

4. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso D;

5. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso E.

Art. 3.

1. Gli annessi di cui all'art. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ANNESSO A
(Articolo 2, comma 1)

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI PERICOLOSE IN SERVIZIO NAZIONALE.

Sezione: I

A.1.1 Possono essere autorizzate sul territorio nazionale singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dal decreto legislativo n. 41 del 1999 o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle ivi previste: la competenza al riguardo spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A.1.2 Il trasporto delle merci, qualora non siano previste prescrizioni particolari nell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, deve essere effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dall'impresa ferroviaria di trasporto.

A.1.3 Per ogni spedizione deve essere presentato dal mittente il documento di trasporto predisposto dall'impresa ferroviaria; detto documento deve accompagnare la spedizione stessa.

Il documento di trasporto nella sua forma grafica deve prevedere idoneo spazio per le iscrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.

Nel caso di spedizione intermodale, il documento di trasporto deve essere integrato da quelli previsti per le modalità di trasporto precedenti o seguenti la tratta ferroviaria.

A.1.4 Le imprese ferroviarie di trasporto dovranno prevedere nelle proprie condizioni generali di trasporto penalità nei confronti dei clienti in caso di errata, inesatta o incompleta dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza delle altre prescrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.

A.1.5 Oltre a quanto previsto al punto A.1.3, il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

nome ed indirizzo del mittente;

nome e indirizzo del destinatario;

numero e descrizioni dei colli trasportati;

quantità totale di merci pericolose trasportate in massa o in volume;

dichiarazione indicante ogni eventuale accordo in deroga;

eventuali preclusioni della stazione di destinazione a ricevere la merce trasportata;

dati identificativi del carro predisposto a cura del mittente che ne ha la disponibilità;

indicazione dei documenti richiesti da altre autorità amministrative che devono essere allegati al documento di trasporto stesso.

ANNESSO B
(Articolo 2, comma 2)

NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE NAVI TRAGHETTO

Sezione: I Definizioni.

Ai fini delle presenti norme si definiscono:

B.1.1 Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

B.1.2 Navi traghetto: nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote.

B.1.3 Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose.

B.1.4 Merci pericolose ammesse al traghettamento: merci elencate nel Codice IMDG e quelle autorizzate dall'Amministrazione.

B.1.5 Collo: prodotto finale dell'operazione di imballaggio, pronto alla spedizione e costituito dall'imballaggio o dallo stesso grande imballaggio per trasporto alla rinfusa (GIR) con relativo contenuto il termine comprende i recipienti per il gas indicati al margine 2211 e gli oggetti che, per la loro dimensione, peso e configurazione, possono essere trasportati senza imballaggio o in culle, gabbie da imballaggio o dispositivi di mantenimento. Il termine non si applica agli oggetti non imballati e alle materie solide trasportate sfuse in contenitori, carri o veicoli, né alle materie trasportate in cisterne.

B.1.6 Unità di trasporto del carico: carro, carro batteria, carro cisterna fissa od amovibile, casse mobile, cassa mobile cisterna, cisterna mobile, contenitore, contenitore cisterna, contenitore per gas ed elementi multipli (CGEM).

Sezione II: Trasporto:

B.2.1 L'imbarco, il trasporto, lo sbarco delle merci pericolose, nonché il loro stivaggio e segregazione a bordo delle navi traghetto devono essere effettuati in conformità alle vigenti norme stabilite dall'amministrazione. Gli imballaggi, le iscrizione, la marcatura, l'etichettatura e segnalazione nonché il documento di trasporto possono essere conformi al RID.

B.2.2 Nel caso in cui la merce sia soggetta alla MARPOL, i carri, i carri cisterna e i contenitori cisterna devono essere muniti sulle loro due fiancate di un contrassegno conforme al modello qui riportato.

La dimensione del lato del triangolo deve essere di almeno 100 mm. Per i piccoli imballaggi, le cui dimensioni sono incompatibili con quella prima indicata, il contrassegno può essere di dimensioni inferiori. Per tutte le altre forme di contenimento, esclusi i colli, la dimensione non deve essere inferiore a 250 mm.

ANNESSO C
(Articolo 2, comma 3)

NORME INTEGRATIVE PER LA SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE PER LE QUALI È PREVISTO IL TRASPORTO SU STRADA ORDINARIA

Sezione: I Ambito di applicazione.

C.1.1 Operazioni di trasporto su strada dei carri ferroviari cisterna che portano merci pericolose in conformità al RID e dei carri ferroviari in genere che trasportano comunque merci pericolose imballate in conformità al RID.

C.l.2 Trasporto in collo di merci pericolose in conformità al RID, solo per quelle merci per le quali tale modalità è prevista nel capitolo B delle varie classi del RID, ad esclusione della classe 7. Per la predetta modalità di trasporto, nella parte in cui lo stesso è effettuato con veicoli stradali, devono essere osservate anche le norme del RID.

Sezione: II Trasporto.

C.2.1 L'operazione di trasporto su strada di un carro ferroviario (carrellamento) di cui al punto a) della sezione I, deve essere effettuata per mezzo di idonei autotreni provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione.

C.2.2 Il trasporto di merci pericolose in colli in conformità al RID, può essere effettuato, in tutto o in parte, con automezzo stradale a condizione che questo sia conforme alle prescrizioni ADR e sia provvisto di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose.

C.2.3 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto ferroviario ai sensi del RID, può essere carrellato su strada senza ulteriori autorizzazioni e/o prescrizioni a condizione che il carro e il carico della merce pericolosa, siano conformi al RID, con l'unica eccezione relativa ai limiti da rispettare, in conformità al marginale 4.3.2.2.4 dell'ADR, per un eventuale carico parziale della cisterna ferroviaria nel caso di trasporto di merce pericolosa allo stato liquido.

C.2.4 Un carro che trasporta merci pericolose ammesse al trasporto ferroviario ai sensi del RID, nel momento in cui viene carrellato deve rispettare, in termini di quantità di materie pericolose trasportate, i limiti massimi trasportabili previsti dall'ADR.

È vietato il trasporto ordinario delle merci della classe 1 nonché degli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci della medesima classe 1. È escluso dal predetto divieto il trasporto delle merci aventi codice di classificazione 1.45.

C.2.5 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto ferroviario ai sensi del RID, deve rispettare, in funzione della capacità del serbatoio i limiti di riempimento minimo e massimo previsti dall'ADR.

C.2.6 Oltre alle certificazioni/autorizzazioni/abilitazioni previste dalle norme in vigore, per il veicolo e per il conducente, ciascuna operazione di trasporto di vagoni ferroviari deve essere accompagnata anche dalla seguente documentazione:

a) Una lettera di vettura compilata in conformità alle norme del RID (capitolo C delle varie classi) per la merce pericolosa trasportata. Tale lettera di vettura sostituisce il documento di trasporto di cui ai marginali 5.4.0., 5.4.1.1.1, 5.4.1.4.1 dell'ADR.

b) Un certificato di formazione per i conducenti e per le persone diverse dai conducenti in conformità ai marginali 8.2.1.e 1.3.1, 8.2.3. ADR.

c) Istruzioni scritte per l'autista in conformità al marginale 5.4.3, 8.1.2 ADR.

C.2.7 Non sono ammesse al trasporto le materie comprese nelle elencazioni RID ma non nell'ADR.

C.2.8 Restano in ogni caso applicabili per i veicoli, i conducenti, e gli altri soggetti interessati, anche le altre norme vigenti in materia di circolazione stradale e di sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

ANNESSO D
(Articolo 2, comma 4)

NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 1 DEL REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI PERICOLOSE

Sezione I: Treni di inoltro e preavvisi per la consegna e la riconsegna.

D.1.1 Le merci della classe 1 si trasportano a carro utilizzando treni merci.

Il cliente può chiedere che la spedizione sia effettuata con apposito treno speciale alle condizioni stabilite dall'impresa ferroviaria nelle proprie condizioni generali di trasporto. Il cliente può rivolgersi all'impresa ferroviaria per conoscere su quali linee si effettuerà il treno speciale o su quale altro itinerario si potrebbe, su richiesta, istradare il trasporto.

D.1.2 I trasporti dì munizioni e di esplosivi della classe 1 effettuati per conto delle amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono essere scortati da militari.

Sono inoltre ammessi al trasporto, in treni esclusivamente militari effettuati per viaggi di truppe, anche gli esplosivi costituenti la dotazione delle truppe stesse.

D.1.3 Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alla classe 1 devono essere annunziate anticipatamente all'impresa ferroviaria, cui spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonché il treno con cui dette merci devono essere trasportate.

Il carico e lo scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'impresa ferroviaria e nelle località che da questi verranno indicate.

Il mittente è tenuto ad avvertire per tempo il destinatario dell' arrivo delle spedizioni di esplosivi della classe 1, in modo che quest'ultimo possa provvedere tempestivamente al loro scarico.

D.1.4 Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono prendersi preventivi accordi fra gli uffici militari e l'impresa ferroviaria.

Quest'ultima dovrà comunicare con il mezzo più sollecito all'Autorità militare destinataria il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie esplodenti.

Sezione II: Notificazioni.

D.2.1 L'impresa ferroviaria deve notificare alle Autorità di pubblica sicurezza delle province di partenza, transito e arrivo, tutti i trasporti di materie comprese nella classe 1 dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nonché le giacenze di esplosivi negli impianti ferroviari ovvero in strutture in uso o di proprietà dell'impresa Ferroviaria stessa.

La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata ai compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per territorio ed al Ministero degli interni - Dipartimento della Pubblica. sicurezza, Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio

Polizia ferroviaria soggiacciono agli stessi obblighi di notifica e con le medesime modalità anche i trasporti effettuati per conto delle Forze armate.

L'impresa ferroviaria, nella notifica relativa alla giacenza degli esplosivi della suddetta classe, deve sempre richiedere una vigilanza specifica salvo che per le polveri da caccia in spedizioni di peso non eccedente 300 Kg per le quali l'avviso viene dato a titolo informativo.

Sezione III: Scali ammessi.

D.3.1 Nel rispetto delle norme di legge in materia ed in relazione alla propria organizzazione, l'impresa ferroviaria stabilisce quali scali siano idonei a ricevere e spedire trasporti di esplosivi della classe 1.

Sezione IV: Altre disposizioni riguardanti i trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.

D.4.1 Non sono necessari la licenza di trasporto, la dichiarazione ed il certificato richiesti per le spedizioni effettuate dai privati;

D.4.2 Le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (e anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime.

D.4.3 Le merci si trasportano di norma in carri coperti; possono essere impiegati, se richiesti, specie per il trasporto di proiettili e delle bombe, carri scoperti a sponde alte o a sponde ribaltabili muniti di copertone;

D.4.4 Le spedizioni di qualsiasi peso rientrano fra quelle a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'impresa ferroviaria e nelle località che da questi verranno indicate. Per le eccezioni alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti, le Amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono prendere, di volta in volta, gli opportuni accordi con l'impresa ferroviaria.

D.4.5 I trasporti devono essere accompagnati da personale militare dal luogo del deposito fino allo scalo di partenza e dallo scalo di arrivo fino al luogo di destinazione.

Per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a 50 kg, e per quelle costituite da un solo collo o da una sola cassa regolamentare, non è obbligatorio il personale militare, potendo la merce stessa essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di documento dell'Autorità militare.

Sezione V: Licenze, dichiarazioni.

D.5.1 Il mittente deve essere in possesso della prescritta licenza di trasporto.

D.5.2 Con la lettera di vettura il mittente deve presentare le licenze di importazione e/o trasporto di esplosivi rilasciate dalle competenti autorità. Per i manufatti di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, non classificati tra i prodotti esplodenti e per i quali non necessitano le predette licenze, il cliente deve presentare la comunicazione dell'Autorità competente relativa all'avvenuto esame ed alla non classificazione tra i prodotti esplodenti riferita al materiale di cui si richiede il trasporto. In carenza della documentazione sopraindicata, gli esplosivi non devono essere accettati dall'impresa ferroviaria.

ANNESSO E
(articolo 2, comma 5)

NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 7 DEL REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI PERICOLOSE

Sezione I: Definizioni.

Oltre alle definizioni di cui al marginale 700 dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, per il trasporto per ferrovia delle materie radioattive e fissili speciali valgono le seguenti definizioni:

E.1.1 Vettore: impresa ferroviaria di trasporto di materie radioattive e fissili speciali che opera in nome e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità come identificato al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni.

E.1.2 Autorità competente:

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza di cui al successivo punto E.3.1);

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Comando generale capitaneria di porto per il rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza nel caso di trasporto marittimo;

3) ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente competente per:

a) le approvazioni prescritte al marginale 1750 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999;

b) il rilascio dell'attestato di sicurezza per il trasporto ferroviario di cui al successivo punto E.3.1;

c) i casi di cui ai marginali 715 e 716 dell'allegato al decreto legislativo, n. 41 del 1999.

E.1.3 Nulla osta tecnico di sicurezza.

Certificazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la spedizione di materie radioattive di cui alla lettera *a)* del successivo punto E.3.1.

E.1.4 Attestato di sicurezza.

Certificazione rilasciata dall'ANPA, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per la spedizione di materie radioattive e/o fissili speciali di cui ai successivi punti E.3.1 e E.3.2.

E.1.5 Grandi sorgenti.

Per grandi sorgenti si intendono materiali radioattivi con attività superiori a 300 volte A_1, in caso di materiale in forma speciale e 300 volte A_2 per le altre forme, essendo A_1 e A_2 i valori di base di cui alla Tabella 1 del marginale 1700 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.

E.1.6 Deposito in corso di trasporto.

Per deposito in corso di trasporto si intende una interruzione temporanea della spedizione, con immagazzinamento della consegna in idonei locali, connessa alle fasi di trasporto con altre modalità della stessa o conseguente alla necessità di impiego di diverse tratte ferroviarie.

Sezione II: Autorizzazione al trasporto.

E.2.1 Il trasporto per ferrovia delle materie radioattive e fissili speciali deve essere effettuato da vettori autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ANPA ed il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni. L'autorizzazione ha durata massima di sette anni e può essere rinnovata.

E.2.2 Per le stazioni ferroviarie e gli scali utilizzati per il trasporto e/o eventuale deposito in corso di trasporto delle materie radioattive e fissili speciali dovrà essere rilasciato da un esperto qualificato il benestare di cui al punto 1), lettera *b)*, comma 1 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche e integrazioni. Copia del benestare dovrà essere trasmesso all'ANPA.

Nel caso in cui nello stesso scalo o stazione ferroviaria operino più imprese ferroviarie, il benestare dovrà essere rilasciato dall'esperto qualificato del soggetto gestore dello scalo e/o della stazione ferroviaria.

Sezione III: Certificazione delle spedizioni.

E.3.1 Le spedizioni di cui ai marginali 1757 e 1758 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, applicabili anche per i trasporti nazionali, e le spedizioni di colli che contengano materie radioattive definite come «grandi sorgenti», sono ammesse al trasporto previo rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA e del nulla osta tecnico di sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Comando generale capitanerie di porto nel caso di trasporto marittimo.

E.3.2 Le spedizioni di colli che contengano materie fissili non rientranti nelle definizioni di cui al marginale 1703 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, sono ammesse al trasporto previo rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA.

Per il rilascio dei suddetti certificati, il mittente o il vettore dovrà presentare apposita domanda alle autorità competenti nelle quali dovranno essere fornite le indicazioni di seguito elencate:

1) dati anagrafici o denominazione del richiedente;

2) estremi del decreto interministeriale autorizzativo per il trasporto di materie radioattive;

3) estremi identificativi del mittente e del destinatario;

4) indicazioni relative ai colli da trasportare:

i - Nome, natura chimico - fisica dei contenuti radioattivi e loro radioattività (per i miscugli di radionuclidi l'indicazione dei radionuclidi più limitativi);

ii - Per il materiale in forma speciale:

Certificato di taratura della sorgente;

Certificato di approvazione di modello di forma speciale;

Se trattasi di certificato estero, gli estremi del documento ANPA di convalida.

5) tipo di imballaggio utilizzato; in particolare il richiedente dovrà fornire con la domanda:

i) il certificato di approvazione del modello di collo rilasciato dall'Autorità competente; se trattasi di imballaggio estero, gli estremi del documento ANPA di convalida;

ii) il valore dell'indice di trasporto per il collo e la relativa categoria. In caso di trasporto di più colli anche l'indice di trasporto totale del carro.

6) dettagliata relazione tecnica sul sistema di ammaraggio dei colli al carro;

7) le precauzioni particolari adottate ai fini della sicurezza della spedizione in tutte le sue fasi;

8) la ripartizione delle responsabilità per ogni fase del trasporto;

9) le verifiche amministrative riguardanti l'idoneità del destinatario in ordine alle autorizzazioni previste nel decreto legislativo n. 230 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV: Documentazione di accompagnamento della spedizione.

E.4.1 Le materie della Classe 7 dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista per il trasporto ferroviario e, ove applicabile, dalle certificazioni di cui alla precedente sezione III.

Sezione V: Ammaraggio.

E.5.1 Le spedizioni di colli che:

1. contengono materiale radioattivo con attività superiore a 300 A_1 nel caso di forma speciale o 300 A_2 nel caso di altre forme;

2. sono presentati al trasporto con procedura di accordo speciale;

3. che contengono materiale fissile in quantità eccedente i limiti specificati nel marginale 1703 dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999 dovranno essere solidamente ammarati al carro ferroviario con sistema che garantisca criteri di progetto e sollecitazioni non meno restrittivi di quelli prescritti al margine 1.2.8.1 dell'Appendice X al decreto legislativo n. 41 del 1999.

Sezione VI: Rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti nel corso di una spedizione.

E.6.1 Dovrà essere assicurata la conformità con quanto disposto in materia di radioprotezione dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione VII: Controllo di contaminazione dei carri.

E.7.1 Il vettore, al termine di ogni trasporto, dovrà effettuare controlli di contaminazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al marg. 702, alinea 4 o del marg. 703, alinea 4, dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.

Il vettore dovrà inoltre mantenere una registrazione dei carri impiegati nel trasporto di materie della Classe 7.

Sezione VIII: Anormalità ed incidenti.

E.8.1 Anormalità: dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore delle infrastrutture idonee procedure per far fronte ad eventi anormali, che comportino deviazioni dalle normali condizioni di trasporto, senza però danneggiare il materiale radioattivo trasportato, in modo da evitare indebite conseguenze da esposizioni radiologiche ai lavoratori ed alla popolazione.

E.8.2 Incidenti: dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore delle infrastrutture le misure, di cui alle norme generali di radioprotezione previste dal Capo IX del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, per far fronte ad eventuali incidenti che possano coinvolgere il materiale radioattivo trasportato cosi da causare esposizioni alle radiazioni e/o contaminazioni radioattive indebite. Per tali eventi si dovranno predisporre idonee procedure di emergenza che prevedano, tra l'altro, l'allertamento tempestivo dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio e dell'ANPA, oltre che degli altri organi istituzionalmente competenti per le emergenze.

Sezione IX: Altre norme rilevanti applicabili.

E.9.1 Per il trasporto di materie fissili, valgono le disposizioni relative alla protezione fisica di cui alla legge n. 704 del 7 agosto 1982.

02A02663

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2002.

Autorizzazione al laboratorio chimico merceologico della Sardegna ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificazioni di analisi per la esportazione dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli stati dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernete misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrata in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2001 dal laboratorio chimico merceologico della Sardegna, società consortile a r.l., ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n., volta ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accertamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio chimico mercelogico della Sardegna società consortile a r.l., ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n., nella persona del responsabile dott. Enrico Muttoni, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e rilasciare certificati di analisi per le esportazione dei vini.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità terminale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministro delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impegno del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile corretta dalla SO_2;

anidride solforosa totale e libera;

estratto secco;

pH;

piombo;

rame;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

02A02438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEPAT, unità di Brindisi. (Decreto n. 30677).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 36/01 del 25 settembre 2001 pronunciata dal tribunale di Brindisi che ha dichiarato il fallimento della CEPAT S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 settembre 2001 al 24 settembre 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla CEPAT S.r.l. con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per un massimo di ventidue unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 2001 al 24 settembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02338

DECRETO 14 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.T., unità di Gravellona Toce, Santo Stefano Magra e Serravalle Pistoiese. (Decreto n. 30678).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lett. *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 20 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. — codice ISTAT 45340 — intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 30 ottobre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinquantuno lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Arezzo, unità di:

Gravellona Toce (Verbania), per un numero massimo di dodici unità lavorative;

Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di dodici unità lavorative;

Santo Stefano Magra (La Spezia), per un numero massimo di ventisette unità lavorative;

codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 0501397308), per il periodo dal 30 ottobre 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02337

DECRETO 14 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.T., unità di Matera, Napoli, Poggio Berni e Viterbo. (Decreto n. 30679).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lett. *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a) e b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 20 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a centottantanove unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. — codice ISTAT n. 45340 — intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 30 ottobre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di centottantanove lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a. sede legale in Arezzo, unità di:

Napoli, per un numero massimo di settantuno unità lavorative;

Viterbo, per un numero massimo di cinquantotto unità lavorative;

Matera, per un numero massimo di quaranta unità lavorative;

Poggio Berni (Rimini), per un numero massimo di venti unità lavorative;

codice ISTAT: 45340 (matricola I.N.P.S. n. 0501397308), per il periodo dal 30 ottobre 2001 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02336

DECRETO 14 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laurenzi, unità di Sant'Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 30680).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il dedreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Sr.l. Laurenzi inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 ottobre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile, piccola media industria applicato - a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantanove unità su un organico complessivo di sessantuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifidazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laurenzi con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantanove unità, su un organico complessivo di sessantuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laurenzi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02335

DECRETO 14 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena Italia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 30681).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Navalcarena Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Vista la nota del 4 dicembre 2001 con la quale la direzione regionale del lavoro di Napoli ha comunicato che la suddetta istanza, risultante mai pervenuta all'ufficio stesso, è stata rinvenuta presso il servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro di Napoli che, ne ha confermato l'invio, a suo tempo, nei termini temporali previsti dalla normativa allora ed oggi vigente;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 18350 datato 25 luglio 1995, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993 ed è stato altresì concesso, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992, il suddetto trattamento in favore dei lavoratori interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 18350 datato 25 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Navalcarena Italia S.r.l. con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di quarantacinque unità lavorative per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza presentata in data 27 luglio 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

L'Istituo nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02334

DECRETO 14 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L'Ortofrutticola, unità di Albenga. (Decreto n. 30682).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 240;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. L'Ortofrutticola inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da

protocollo della stessa, in data 3 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 agosto 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 17 settembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercializzazione prodotti ortofrutticoli applicato — a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 17 settembre 2001 al 16 settembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L'Ortofrutticola, con sede in Albenga, unità di Albenga (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L'Ortofrutticola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02333

DECRETO 14 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Argenteria Cusimano, unità di Carini. (Decreto n. 30683).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 120/01 del 18 luglio 2001 pronunciata dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Argenteria Cusimano;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Argenteria Cusimano, sede in Carini (Palermo) e unità in Carini (Palermo), per un massimo di quarantadue unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02332

DECRETO 16 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, unità di Crotone. (Decreto n. 30685).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cellulosa 2000 tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 23 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di quarantotto unità lavorative, per il periodo dal 23 novembre 2000 al 22 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02331

DECRETO 16 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Villanova di Cepagatti. (Decreto n. 30686).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° ottobre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 maggio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano), unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per un massimo di centoventotto unità lavorative, per il periodo dal 10 novembre 2001 al 9 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02330

DECRETO 16 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom Power Italia, unità di Milano e Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30687).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alstom Power Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 27 luglio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom Power Italia, con sede in Milano, unità produttive di Milano per diciassette unità lavorative e Sesto S. Giovanni (Milano) per trenta unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02329

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 331/02 del 7 febbraio 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 11 febbraio 2002, per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 9 alle ore 12 per adesione all'assemblea sindacale del personale.

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 11 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 febbraio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A02724

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2002.

Mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino in data 4 febbraio 2002. Provvedimento di proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino avvenuta il giorno 4 febbraio 2002, dalle ore 12 alle ore 15,30 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 4 febbraio 2002, dalle ore 12 alle ore 15,30. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 574/26/2 dell'8 febbraio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A02694

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionaniento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 16938 del 7 febbraio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 11 del 7 febbraio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dalla completa adesione del personale all'assemblea sindacale che si è tenuta in data 7 febbraio 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 7 febbraio 2002, dalle ore 8 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 febbraio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A02708

DETERMINAZIONE 25 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Verbania.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Verbania in data 13 febbraio 2002, prot. 7146, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento del server censuario dall'ufficio provinciale di Novara e la successiva attivazione dello stesso presso l'ufficio provinciale di Verbania;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 21 febbraio 2002, prot. n. 132, ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 1° febbraio 2002, 4 febbraio 2002 e 5 febbraio 2002.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Verbania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 febbraio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A02691

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 26 novembre 2001.

Rettifica relativa agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ordinanza n. D/1063. (Ordinanza n. D/1098).

IL VICE COMMISSARIO

IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA MINISTRO INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2741 DEL 30 GENNAIO 1998) - ORDINANZA COMMISSARIALE N. D/874 DEL 25 MAGGIO 2000

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale all'art. 1 il Presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il Presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Richiamata l'ordinanza n. D/1063 del 9 ottobre 2001 con la quale è stata approvata la terza rimodulazione del piano degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo, ai sensi dell'ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Rilevato che per mero errore materiale alcuni importi, relativi agli interventi numeri 1, 2, 5, 8, 17, 18, 22 aventi come ente attuatore la Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e n. 28 avente come ente attuatore il comune di Sansepolcro, non sono stati correttamente riportati nell'allegato *A* dell'ordinanza di cui sopra e necessitano di rettifica, conseguentemente risulta variato un dato riportato nella relazione al Piano;

Rilevato altresì che l'importo totale della terza rimodulazione, a seguito degli errori materiale di cui sopra, rimane invariato;

Valutato di procedere con la presente ordinanza alla correzione degli errori materiali rilevati;

Ordina:

1) Di prendere atto degli errori materiali riscontrati negli allegati all'ordinanza n. D/1063 del 9 ottobre 2001 e qui di seguito riportati con l'indicazione delle cifre esatte:

intervento n. 1 (Chiesa di Micciano, Anghiari), importo di L. 263.814.063 anziché di L. 274.896.870;

intervento n. 2 (Chiesa di S. Agostino, Anghiari), importo di L. 634.573.555 anziché L. 661.808.756;

intervento n. 5 (Chiesa loc. Montebotolino, Badia Tedalda), importo di L. 185.635.511 anziché L. 193.057.870;

intervento n. 8 (Chiesa di Tifi, Caprese Michelangelo), importo di L. 345.041.478 anziché L. 359.462.844;

intervento n. 17 ((Ex orfanotrofio Schianteschi, Sansepolcro), importo di L. 299.789.961 anziché L. 312.321.241;

intervento n. 18 (Chiesa di S. Francesco, Sansepolcro), importo di L. 657.449.549 anziché di L. 685.466.007;

intervento n. 22 (Chiesa di S. Pancrazio, Sestino), importo di L. 235.335.785 anziché di L. 244.907.699;

intervento n. 28 (Palazzo Aggiunti), importo di L. 860.404.899 anziché di L. 824.771.753;

2) di prendere atto che in conseguenza degli errori di cui al punto 1) nella tabella riepilogativa e nella relazione al Piano, allegato *A*, l'importo del fondo di riserva è erroneamente indicato in L. 554.740.009 anziché L. 629.388.248;

3) di sostituire la tabella 1 e 2 dell'allegato *A* all'ordinanza n. D/1063 del 9 ottobre 2001 nella quale sono stati rilevati i suddetti errori materiali con le tabelle 1 e 2 dell'allegato *A*, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nella quale sono riportati i dati corretti;

4) La presente ordinanza è trasmessa al Dipartimento della protezione civile, ai soggetti individuati dal Piano di cui all'ordinanza n. D/1063 del 9 ottobre 2001, quali attuatori degli interventi medesimi, nonché al Presidente del C.T.S;

5) La presente ordinanza, comprensiva dell'allegato *A* parte integrante e sostanziale, è pubblicata per intero nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 26 novembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A02414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2001/2002.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è pubblicata l'integrazione all'elenco delle sedi disponibili per l'anno solare 2001/2002, per la destinazione all'estero del sottoelencato personale:

dirigenti scolastici (cod. funz. 004/005).

02A02709

Soppressione dei vice consolati onorari presso l'ambasciata d'Italia in Bakersfield e San Pedro (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

I vice consolati onorari in Bakersfield e San Pedro (Stati Uniti) sono soppressi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A02175

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8764
Yen giapponese	112,96
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,61650
Corona svedese	9,0665
Franco svizzero	1,4719
Corona islandese	88,69
Corona norvegese	7,7120
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,57461
Corona ceca	31,723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,85
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5564
Lira maltese	0,4000
Zloty polacco	3,6363
Leu romeno	28612
Tallero sloveno	223,5127
Corona slovacca	42,108
Lira turca	1202000
Dollaro australiano	1,6730
Dollaro canadese	1,3855
Dollaro di Hong Kong	6,8353
Dollaro neozelandese	2,0360
Dollaro di Singapore	1,5954
Won sudcoreano	1152,03
Rand sudafricano	9,8672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02845

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioticic»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 571 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: BIOTICIC.

1 g polvere e solovente per soluzione iniettabile - 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 033766027/.

Società: P.S. Pharma S.r.l., via di Tor Vergata, 14 - 00133 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bioticic», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 033766027, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160 del 6 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 40

Specialità medicinale: ARICEPT.

Società: Pfizer Italiana S.p.a., via Valbondione, n. 113 - 00188 Roma

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte;

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aricept» 28 compresse film rivestite da 5 mg, A.I.C. n. 033254018/M, possono essere dispensati per ultetori novanta giorni a partire dal 22 gennaio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C. n. 427 del 27 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2001.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

Estratto provvedimento UPC/II/1060 del 30 ottobre 2001

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033226010/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226022/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226034/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226046/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 033226059/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W012 E W17;

Tipo di modifica: modifica stampati;

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 (interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione) e nella sezione 5.2 (proprieta farmacocinetiche) con conseguenti modifiche al foglio illustrativo ed altri cambiamenti minori all'RCP, al foglio illustrativo ed alle etichette.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto provvedimento UPC/II/1074 del 27 novembre 2001

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni: per la W44:

«Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I. - A.I.C. n. 026844023/M;

«Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844050/M;

«Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I. - A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I. - A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I. - A.I.C. n. 026844086/M;

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844098/M;

36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 1 tubofiala - A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 5 tubofiale - A.I.C. n. 026844151/M;

36 UI (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof. - A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof. - A.I.C. n. 026844175/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 0,6 U.I. in 7 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844187/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 1,2 U.I. in 7 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844199/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 1,8 U.I. in 7 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844201/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 2,4 U.I. in 7 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844213/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 3 U.I. in 7 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844225/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 3,6 U.I. in 4 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844237/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 4,2 U.I. in 4 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844249/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 4,8 U.I. in 4 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844252/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 5,4 U.I. in 4 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844264/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 6 U.I. in 4 siringhe monodose - A.I.C. n. 026844276/M.

Per la W45:

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844098/M;

«Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I. - A.I.C. n. 026844050/M;

36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 1 tubofiala - A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 5 tubofiale - A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof. - A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof. - A.I.C. n. 026844175/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/1,2,4-22/W44 e DK/H/124,5,8,9/W45.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dello standard di riferimento da utilizzarsi nei test di stabilità e di controllo qualità della somatropina ed aggiunta delle informazioni relative ad un nuovo dispositivo di iniezione senza ago denominato Ziptip.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fitodorf Alghe Marine».

Estratto decreto n. 11 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Laboratorio chimico fitodorfarma S.a.s.», con sede in via Genova, 28 - Busto Arsizio (Varese), con codice fiscale n. 00373060128.

Medicinale: FITODORF ALGHE MARINE.

Confezione:

A.I.C. n. 028365031 - barattolo 150 g granulare;

A.I.C. n. 028365043 - 20 bustine 5 g granulare.

È ora trasferita alla società: «Pietrasanta Pharma S.r.l.», con sede in via S. Francesco, 67 - Viareggio (Lucca), con codice fiscale n. 01194030464.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fitodorf Rabarbaro».

Estratto decreto n. 12 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Laboratorio chimico fitodorfarma S.a.s.», con sede in via Genova, 28 - Busto Arsizio (Varese), con codice fiscale n. 0373060128.

Medicinale: FITODORF RABARBARO.

Confezione: A.I.C. n. 025522032 - barattolo 150 g granulare;

È ora trasferita alla società: «Pietrasanta Pharma S.r.l.», con sede in via S. Francesco, 67 - Viareggio, Lucca, con codice fiscale n. 01194030464.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Dorom».

Estratto decreto n. 19 del 28 gennaio 2002

È autorizzata lo conversione del medicinale TICLOPIDINA DOROM della società Dorom S.r.l., con sede in via Volturno, 48 - Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), codice fiscale n. 09300200152, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

«Ticlopidina», nelle confezioni: n. A.I.C. n. 029296011/G - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Ticlopidina Dorom (A.I.C. n. 029296011) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliflus»

Estratto provvedimento UPC/II/1101 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034463101/M - Evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463113/M - Evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463125/M - Evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0398/001-003/W007.

Tipo di modifica: riduzione periodo di validità.

Modifica apportata: modifica relativa alla riduzione del periodo di validità, variazione delle condizioni di conservazione, restrizione dei limiti delle specifiche del fluticasone propionato e conseguente eliminazione dell'officina Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francia solo per la produzione della concentrazione da 25/50 microgrammi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seretide»

Estratto provvedimento UPC/II/1102 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: SERETIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034371106/M - Evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034371118/M - Evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034371120/M - Evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0392/001-003/W007.

Tipo di modifica: riduzione periodo di validità.

Modifica apportata: modifica relativa alla riduzione del periodo di validità variazione delle condizioni di conservazione restrizione dei limiti delle specifiche del fluticasone propionato e conseguente eliminazione dell'Officina Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francia solo per la produzione della concentrazione da 25/50 microgrammi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Imigran».

Estratto provvedimento UPC/II/1103 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

2 spray nasale monodose 10 mg - A.I.C. n. 027975123/M;

2 spray nasale monodose 20 mg - A.I.C. n. 027975135/M;

6 spray nasale monodose 20 mg - A.I.C. n. 027975147/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 gravidanza ed allattamento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1104 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

2 supposte 25 mg - A.I.C. n. 027975097/M;

4 supposte 25 mg - A.I.C. n. 027975109/M;

6 supposte 25 mg - A.I.C. n. 027975111/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0119/001/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 (gravidanza ed allattamento).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02705-02A02704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normosang»

Estratto provvedimento UPC/II/1106 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: NORMOSANG.

Confezioni: Concentrato per soluzione per infusione endovenosa 25 mg/ml 4 fiale 10 ml - A.I.C. n. 034543013/M .

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0140/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 1° PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil»

Estratto provvedimento UPC/II/1107 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: COXXIL.

Confezioni:

5 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037011/M;

7 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037023/M;

10 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037035/M;

14 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037047/M;

15 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037050/M;

28 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037062/M;

30 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037074/M;

50 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037086/M;

56 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037098/M;

60 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037100/M;

84 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037112/M;

90 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037124/M;

98 compresse in blister PVC/AL da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037136/M;

50 compresse in blister PVC/AL monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037148/M;

500 compresse in blister PVC/AL monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037151/M;

5 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037163/M;

7 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037175/M;

10 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037187/M;

14 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037199/M;

15 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037201/M;

28 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037213/M;

30 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037225/M;

50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037237/M;

56 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037249/M;

60 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037252/M;

84 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037264/M;

90 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037276/M;

98 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035037288/M;

50 compresse in blister PVC/AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035037290/M;

500 compresse in blister PVC/AL monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035037302/M;

sospensione orale 12,5/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml - A.I.C. n. 035037314/M;

sospensione orale 12,5/5 ml 2 bottiglia (vetro) 150 ml - A.I.C. n. 035037326/M;

sospensione orale 25/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml - A.I.C. n. 035037338/M;

sospensione orale 25/5 ml 2 bottiglia (vetro) 150 ml - A.I.C. n. 035037340/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0403/001-004/W05,W6,W8.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per indicare più chiaramente le potenziali implicazioni cliniche della scarsa attività antipiastrinica del rofecoxib, ulteriore modifica delle sezioni 4.5 (interazioni con teofillina) e 4.8 (effetti indesiderati) in seguito alla sorveglianza post-marketing e come richiesto in seguito al periodic safety update report del 1º febbraio 2000 - 31 luglio 2000 e successiva modifica della sezione 4.5 riguardo l'interazione tra il rofecoxib ed il methotrexato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buccalin Berna»

Estratto decreto n. 31 dell'8 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 - Como, con codice fiscale n. 00190430132.

Medicinale: BUCCALIN BERNA.

Confezione:

A.I.C. n. 022928016 - BB 4 compresse 0,2 g;

A.I.C. n. 022928028 - AD 7 compresse 0,2 g.

È ora trasferita alla società: «Laboratorio farmaceutico sit specialità igienico terapeutiche S.r.l.», con sede in via Cavour, 70 - Mede - (Pavia), con codice fiscale n. 01108720598.

Con variazione della denominazione in: Buccalin.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottontunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 40 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: ALBUTEIN.

Confezione: 20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 029251030/.

Società: Alpha Therapeutic Italia S.p.a., piazza Meda, 3 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ALBUTEIN, «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 029251030, prodotti anteriormente al 13 agosto 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 382 del 20 giugno 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil Compositum Jet».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 41 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: CLENIL COMPOSITUM JET.

Confezioni:

«forte 250» aerosol dosato 200 erogazioni - A.I.C. n. 028801013/.

«50» aerosol dosato 200 erogazioni - A.I.C. n. 028801025/.

Società: Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Compositum Jet», «forte 250» aerosol dosato 200 erogazioni - A.I.C. n. 028801013, «Compositum Jet», «50» aerosol dosato 200 erogazioni - A.I.C. n. 028801025, prodotti anteriormente al 13 settembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 527 del 31 luglio 2001 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 12 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 42 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: DICLORAL.

Confezioni:

0,074 g/100 ml colluttorio - 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019/;

0,074 g/100 ml colluttorio - 12 bustine da 15 ml - A.I.C. n. 032085021/.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dicloral», «0,074 g/100 ml colluttorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019, «Dicloral», «0,074 g/100 ml colluttorio» 12 bustine da 15 ml - A.I.C. n. 032085021, prodotti anteriormente al 5 settembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 425 del 12 luglio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Formitrol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 46 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: NEO FORMITROL.

Confezioni:

20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 032250019/;

«strong» 20 compresse orosolubili senza zucchero - A.I.C. n. 032250021/.

Società: Mipharm S.p.a., via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neo Formitrol», 20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 032250019, «Neo Formitrol», «stong» 20 compresse orosolubili senza zucchero - A.I.C. n. 032250021, prodotti anteriormente al 5 settembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 432 del 12 luglio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02681

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macrodantin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 47 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: MACRODANTIN.

Confezioni:

20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027321013/;

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027321025/.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Macrodantin», 20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027321013, «Macrodantin», 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027321025 prodotti anteriormente al 24 febbraio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 66 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 22 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nabuser»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 48 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale NABUSER.

Confezioni:

A.I.C. n. 026673057/ 30 compresse rivestite 1 g;

A.I.C. n. 026673069/ 30 bustine 1 g.

Società: Geymonat S.p.a, via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nabuser», 30 compresse rivestite 1 g A.I.C. n. 026673057, «Nabuser», 30 bustine 1 g A.I.C. n. 026673069, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 207 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 15 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02679

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavucar»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 49 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale CLAVUCAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027594011/1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala;

A.I.C. n. 027594023/3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Clavucar», 1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala A.I.C. n. 027594011, «Clavucar», 3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino - A.I.C. n. 027594023, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 206 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 15 settembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02678

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento UPC/II/1036» Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lipitor».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1036» Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita medicinale LIPITOR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 259 del 7 novembre 2001, alla pag. 91, dove è scritto «i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta», leggasi: «i lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

02A02696

Comunicato concernente: «Decreto n. 656 dell'11 gennaio 2002 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ranitidina Ratiopharm Italia"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 2002, alla pag. 78, dopo la «confezione da 120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg», aggiungasi: «150 compresse in blister da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398609/MG (in base 10), 11S8YK (in base 32)» e «150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398611/MG (in base 10), 11S8YM (in base 32)».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Rambaxy Laboratoires LTD Pronta Sahib India.

02A02697

Comunicato concernente: «Decreto n. 152 del 18 giugno 2001 di regime di rimborsabilità e prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialità medicinale "Tractocile"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2001, alla pag. 11, dove è scritto: «Atodiban acetato», leggasi: «Atosiban acetato».

Dove è scritto: «EU/488/124/01 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso» e «EU/488/124/02 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso», leggasi: EU/1/99/124/01 7,5 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,9 ml uso endovenoso» e «EU/1/99/124/02 7,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 5 ml uso endovenoso».

02A02698

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tutela dei marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «SAIEDUE - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «SAIEDUE - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia», che avrà luogo presso il quartiere fieristico di Bologna dal 20 marzo 2002 al 24 marzo 2002.

02A02716

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta fondazione «Centro lombardo per l'incremento della floro orto-frutticoltura - Scuola di Minoprio», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30403 del 22 febbraio 2002 la ditta fondazione «Centro lombardo per l'incremento della floro orto-frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Vertemate con Minoprio (Como), viale Raimondi n. 54, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A02695

Domanda di registrazione della denominazione «Queso Palmero o Queso de la Palma», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 319 del 14 novembre 2001, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata da: Asociación de Artesanos Queseros de Villa de Mazo (Arquemazo), Ganaderos Artesanos S. Antonio del Monte Gasam, Soc. coop., Asociación Palmera e Agricultores y Ganaderos (ASPA), Asociación de Ganaderos Teguevite, Asociación de Ganaderos de Palma (Agapalma), ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di formaggio, classe 1.3, denominato «Queso Palmero o Queso de la Palma».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

02A02439

Domanda di registrazione della denominazione «Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 319 del 14 novembre 2001, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da: Turrones R. Vicens, Turrones Roig SA, Turrones Artesans Felix, Turrones Lluch, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di panificazione, pasticceria e dell'industria dolciaria, classe 2.4, denominato «Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

02A02440

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Arancia bionda del Gargano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Arancia bionda del Gargano», come indicazione geografica protetta, presentata ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92, dal Consorzio Gargano Agrumi, con sede in Vico del Gargano (Foggia), Palazzo della Bella, Salita della Bella, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre, 20, - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero della politiche agricole e forestali, la richiesta di registrazione sarà notificata, ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ARANCIA BIONDA DEL GARGANO».

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Arancia bionda del Gargano» è riservata alle arance prodotte in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturate sulla pianta e prodotte per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta e riservata alle cultivar tradizionalmente coltivate, cosiddette «nostrani», «storiche» e precisamente:

a) ecotipi della varietà biondo comune, tradizionalmente individuati dal nome biondo comune del Gargano;

b) la varietà duretta del Gargano, autoctona del Gargano, localmente «arancia tosta».

Le caratteristiche del prodotto devono essere le seguenti:

BIONDO COMUNE DEL GARGANO

a) tipo «depresso».

Arancia depressa (*Citrus aurantium depressum* Riss.), di forma sferica, ma particolarmente «depressa» sul punto d'intersezione del picciolo e dell'ombelico, buccia più o meno sottile, coriacea ma con grana alquanto fine e di colore giallo-dorato intenso. Diametro minimo 65 mm; albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo color

giallo arancio, con contenuti in zuccheri tra 10-12%, acidità inferiore all'1%. Resa massima in succo, pressato a mano, 30%; tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6.

b) tipo a «pera».

Arancia a pera (*Citrus aurantium piriforme* Riss.), a forma di pera a rilievo nella zona del picciolo di colore giallo-dorato intenso, buccia particolarmente coriacea e grana più o meno grossolana, diametro minimo 60 mm. Albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo color giallo arancio, con contenuti in zuccheri tra 10-12%, acidità inferiore all'1%. Resa massima in succo (pressato a mano) 35%; tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione (Brix/acido citrico anidro) non inferiore a 6.

Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti, con buccia uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.

ARANCIA DURETTA DEL GARGANO «ARANCIA TOSTA»

Forma tonda od ovale, «duretta tonda» o a «viso lungo», buccia di colore arancio chiaro con intensità varia, superficie molto liscia e finemente papillata; polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, croccante, semi assenti o in numero ridotto. Diametri medi dei frutti di mm 55-60. Resa massima in succo, pressato a mano, inferiore al 35%; contenuto in zuccheri 11-12%, tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11; acidità inferiore all'1%. Rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6,2.

Tutti i tipi descritti devono presentare frutti pesanti al tatto e comunque non inferiori a 100 gr, con buccia uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Arancia bionda del Gargano» s'intende il frutto prodotto in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero-subcostiero del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord la linea di spiaggia compresa nel tratto - contrada Calenella-Foce Torrente Romondato, ad ovest il tracciato del Torrente citato, a sud-ovest tratto strada provinciale frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei fratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato da contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

La superficie agrumetata in questione è storicamente distinta come «Giardini d'agrumi del Gargano». Gli aranceti sono maggiormente legati alla fascia più interna ed interessano gli agrumeti del territorio indicato all'art. 3.

La tradizione agrumaria di questi tre comuni, è frutto di una ormai ultra secolare pratica che, almeno dalle fonti storiche disponibili, è fiorente già nel XI secolo. In un documento storico (Leone d'Ostia), si documenta che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi con alcuni pellegrini normanni nell'atrio della Basilica dell'Arcangelo sul Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per dar loro prova della ricchezza e della feracità di quei luoghi, spedì in Normandia una scelta quantità di frutti, tra cui i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro), il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.

Sul finire del Seicento, secondo la preziosa testimonianza di un frate, Filippo Bernardi, in una vasta provincia come quella di Foggia, avvolta in una coltre d'oblio, si distinguono, Vico del Gargano, Rodi pieni di «agrumi, che rende i paesani ricchi per il continuo traffico che vi fanno i Veneziani e gli Schiavoni i quali vengono a caricar vini, arance, limoni...; a Rodi si può dire che vi sia una tirata di giardini per la qualità di aranci e limoni che vi sono piante così sterminate che sembrano anzi querce che agrumi».

Nella prima metà dell'800 «I deliziosi ed olezzanti giardini di agrumi di Rodi Garganico, Vico del Gargano, Ischitella danno arance e limoni di cui si fa smercio all'estero ed anche per cabotaggio» (Della Martora, 1846).

San Valentino, è eletto a Santo protettore degli agrumeti, per proteggerli dalle gelate, temute come le carestie. Bastava la gelata di una notte per mettere «in ginocchio» giardinieri e famiglie. E così sin dal 1700 ogni anno a febbraio una lunga processione, in prima fila i giardinieri di Vico del Gargano, Rodi Garganico ed Ischitella, culmina sul colle del Carmine, per benedire piante e frutti di aranci e limoni.

La prova dell'origine, inoltre, è assicurata dai seguenti adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori:

1) iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «Arancia bionda del Gargano»;

2) catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Arancia bionda del Gargano»;

3) tenuta di appositi registri di produzione.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'Arancia bionda del Gargano è ottenuta da uno specifico ambiente, con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere arance con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1 *I terreni.*

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei».

5.2 *Il portainnesto.*

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (*Citrus mearda*), certificato come tale dalla normativa vigente.

5.3 *Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.*

L'impianto dell'aranceto è fatto su terreni in pendio e su pianori, esposti a sud, sud-est, sud-ovest, e comunque nel pieno rispetto dei caratteri orografici e pedologici che hanno definito l'agrumicoltura garganica; su quelli in pendio si procede alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Come da tradizione agronomica l'aranceto è consociabile con il limone «Femminello del Gargano».

Le protezioni dai venti, ove necessaria, sono assicurate da frangivento vivi di leccio e alloro ed altre essenze agrarie, e da frangivento morti come reti o canneti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4 *L'allevamento.*

La forma da dare all'albero d'arancio, è quello tipico della zona e precisamente una semisfera, localmente denominata «cupola»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5 *Le cure colturali.*

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di arancio sono irrigate.

Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati, Prima della ripresa vegetativa, periodiche potature primaverili, generalmente annuali, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva.

Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità meteoriche, fronteggiate con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.

Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettati alla specifica normativa.

5.6 *Le rese.*

Le rese non devono superare le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo comune del Gargano e di 25 tonnellate per la varietà Duretta del Gargano.

5.7 *L'epoca di raccolta.*

L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarità di maturazione dell'Arancia bionda del Gargano è così stabilita:

15 aprile - fine agosto per i tipi «Arancia a pera» e «Arancia depressa»;

1° dicembre - 30 aprile per la Duretta del Gargano.

La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. I frutti raccolti devono presentarsi sani.

È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi vocazionali del territorio possono così riassumersi:

1) disponibilità naturale di acqua irrigua per la presenza di numerose sorgenti che rappresentano su un piano strettamente idrogeologico una peculiarità naturalistica per il Gargano. La coltura dell'agrume si afferma infatti «attorno» ad ogni sorgente;

2) conformazione dei suoli costituita da «dossi», fianchi e fondovalli, di un sistema di dolci colline degradanti a mare;

3) la presenza di terreni particolarmente ricchi di microelementi;

4) il clima, per la vicinanza del mare, particolarmente mite;

5) la lunga ed antica tradizione di coltivazione e commercializzazione;

6) un sistema produttivo in un contesto quale è il Gargano con caratteri strutturali di «agricoltura tradizionale», in equilibrio con la «capacità» ambientale e, dunque, a bassissimo impatto. Un sistema che ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche, all'interno del quale è radicata la consapevolezza, per ragioni legata alla condizione ambientale, di un limitato uso di risorse energetiche, quali concimi, acqua, macchine e trattamenti.

Il legame con il Gargano è definibile sul piano:

territoriale, in quanto prodotto circoscritto ad una specifica area della fascia adriatica ed una parte del promontorio garganico;

geografico, poiché frutto di precise scelte colturali in funzione di specifiche risorse naturali quali la disponibilità di sorgenti ed un sistema di dolci colline costiere;

agronomico, dovuto ad oculate scelte di specie, le arance, in funzione di precisi parametri pedologici quali i terreni quali ad esempio rosso-calcarei;

paesaggistico, di una coltura, in pratica, che ha identificato storicamente il Gargano, caratterizzandone il suo paesaggio;

culturale, e cioè di un prodotto che costituisce un tassello fondamentale della tradizione e della storia economica del territorio garganico.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La commercializzazione, destinata al consumo fresco e alla trasformazione, deve riguardare frutti con requisiti così come stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può essere commercializzato:

1) sfuso e ogni frutto deve riportare il logo IGP «Arancia bionda del Gargano»;

2) in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.

Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:

Arancia bionda del Gargano, eventualmente seguite da nome del tipo biondo comune del Gargano o della varietà Duretta del Gargano;

il logo;

la dicitura di IGP anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti derivati dalla trasformazione delle arance certificate IGP «Arancia bionda del Gargano», possono nella designazione degli ingredienti far riferimento alla predetta IGP a condizione che venga dimostrato l'utilizzo della IGP «Arancia bionda del Gargano» attraverso l'acquisizione delle ricevute rilasciate dai competenti organismi di controllo come da art. 7, e l'annotazione sui documenti ufficiali.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudative e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di Arancia bionda del Gargano è l'immagine qui riportata su sfondo bianco, e rappresenta una stilizzazione di due arance, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura «Arancia bionda del Gargano» ed in basso al centro della stessa la dicitura per esteso «Indicazione Geografica Protetta».

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 486×398;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color arancione pantone 716 CVC;

testo «ARANCIA BIONDA DEL GARGANO» in carattere Arial black tutto maiuscolo, dim. 37×54 pixel, di color bianco pantone 607 CVC contornato in color nero pantone quadricromia CVC;

testo «Indicazione Geografica Protetta» in carattere Miandra GD, dim. 22 pt, di color bianca pantone 607 CVC in stile «Arco Prospettiva Inferiore», con ombreggiatura;

le arance sono di colore arancione pantone sfumato da pantone 716 CVC fino a pantone 142 CVC, con sfumatura macchiettata di colore arancione pantone 157 CVC;

il rametto è in colore verde pantone 357, CVC, le foglie in colore pantone 3435 CVC e le nervature in verde pantone 5767 C.

02A02441

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Limone Femminello del Gargano», come indicazione geografica protetta, presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, dal Consorzio Gargano agrumi, con sede in Vico del Gargano (Foggia), palazzo della Bella, salita della Bella, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI — via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero della politiche agricole e forestali, la richiesta di registrazione sarà notificata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata ai limoni prodotti in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturati sulla pianta e prodotti per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta Limone Femminello del Gargano è riservata a cultivar di limoni cosiddetti «nostrani» o locali, e cioè tipi stabilizzati della varietà Femminello Comune, storicamente e commercialmente distinti in:

1. limone a scorza gentile (*Citrus limonium tenue* Riss.), detto anche Lustrino. Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto sferoidale, buccia giallo-chiaro, particolarmente liscia e di spessore molto sottile. Diametro minimo equatoriale di 50 mm, peso non inferiore a 80 g circa. Flavedo ricco di oli essenziali e di profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino, con numero ridotto di semi; succo non inferiore al 35% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100 ml;

2. limone oblungo (*C. limonium oblungum* Riss.), volg. fusillo. Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto ellittica, dimensioni medio-grandi, diametro minimo equatoriale di 60 mm, peso non inferiore a 100 g; buccia giallo citrino intenso, di spessore medio, più o meno liscia. Flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino; succo non inferiore al 30% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100 ml.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Limone Femminello del Gargano» s'intende il frutto prodotto in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero-subcostiero del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord la linea di spiaggia compresa nel tratto: contrada Calenella-Foce Torrente Romondato, ad ovest il tracciato del torrente citato, a sud-ovest tratto strada provinciale Frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sud-est il tracciato dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato da contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

La superficie agrumetata in questione è storicamente distinta come «Giardini d'agrumi del Gargano». I limoneti sono maggiormente legati alla fascia più prossima al mare ed interessano gli agrumeti del territorio indicato all'art. 3.

La tradizione agrumaria dei comuni interessati è frutto di una ormai ultra secolare pratica che, almeno dalle fonti storiche disponibili, è fiorente già nel XI secolo. In un documento storico (Leone d'Ostia), si documenta che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi con alcuni pellegrini normanni nell'atrio della Basilica dell'Arcangelo sul Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per dar loro prova della ricchezza e della feracità di quei luoghi, spedì in Normandia una scelta quantità di frutti, tra cui i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro), il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.

Sin dal 1700 ogni anno a febbraio una lunga processione, in onore di San Valentino, eletto a santo protettore degli agrumeti, in prima fila i giardinieri di Vico, Rodi ed Ischitella, culmina sul colle del Carmine, per benedire piante e frutti di aranci e limoni.

La prova dell'origine, inoltre, è assicurata dai seguenti adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori:

A. iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «Limone Femminello del Gargano»;

B. catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Limone Femminello del Gargano»;

C. tenuta di appositi registri di produzione.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il «Limone Feniminello Comune del Gargano» è ottenuto in una realtà agrumaria «storica» con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere limoni con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1. *I terreni.*

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» particolarmente ricchi di potassio e microelementi.

5.2. *Il portainnesto.*

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (citrus mearda) certificato come tale dalla vigente normativa.

5.3. *Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.*

L'impianto del limoneto è fatto nel pieno rispetto dei peculiari caratteri orografici e pedologici che caratterizzano la zona; su quelli in pendio si deve procedere alla sistemazione a terrazzo, con muretti a secco e ciglionamenti. Il limoneto, come da tradizione è consociabile con l'arancio «Biondo comune del Gargano».

La protezione dai venti, ove necessaria, deve essere assicurata da frangivento vivi di leccio, alloro ed altre essenze agrarie, o morti come «canneti» e reti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e comunque con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Le specie e le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4. *L'allevamento.*

La forma da dare all'albero di limone, è quella tipica della zona e precisamente una semisfera schiacciata, localmente denominata «cupola squarciata»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. *Le cure colturali.*

Nel periodo che va da maggio ad ottobre le piante di limone sono irrigate. Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverile e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovinocaprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati.

Sistematiche potature primaverili, prima della ripresa vegetativa, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva.

Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità atmosferiche, fronteggiate anche con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.

Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettati alla specifica normativa.

5.6. *Le rese.*

La produzione di limoni non deve superare le 35 tonnellate per ettaro.

5.7. *L'epoca di raccolta.*

Date le particolari condizioni pedoclimatiche e le peculiari caratteristiche che senza forzatura alcuna garantiscono una lunga persistenza del frutto sull'albero, l'epoca di raccolta è tutto l'anno. La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici.

È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il legame con il Gargano è definibile sul piano:

territoriale, in quanto prodotto circoscritto ad una specifica area della fascia adriatica ed una parte del promontorio garganico;

geografico e cioè di precise scelte colturali in funzione di specifiche risorse naturali quali la disponibilità di sorgenti ed un sistema di «dolci» colline costiere;

agronomico, dovuto a oculate scelte di specie, i limoni, in funzione di precisi parametri pedologici quali i terreni bianco-marnosi;

paesaggistico, in quanto coltura che ha identificato storicamente il Gargano, caratterizzandone il suo paesaggio;

culturale e cioè di un prodotto che costituisce un tassello fondamentale della tradizione e della storia economica del territorio garganico.

Gli elementi vocazionali del territorio possono così riassumersi:

1) disponibilità naturale di acqua irrigua per la presenza di numerose sorgenti che rappresentano, su un piano strettamente idrogeologico, una peculiarità naturalistica per il Gargano, per la regione Puglia. La coltura dell'agrume si afferma infatti «attorno ad ogni sorgente»;

2) conformazione dei suoli costituita da «dossi», fianchi e soprattutto tratti di fondovalle di un sistema di dolci colline degradanti a mare;

3) la presenza di terreni particolarmente ricchi di microelementi;

4) il clima, per la vicinanza del mare, particolarmente mite;

5) la condizione geografica, in quanto promontorio proteso nel Mare Adriatico;

6) la lunga ed antica tradizione di coltivazione e di commercializzazione;

7) un sistema produttivo in un contesto quale è il Gargano con caratteri strutturali di «agricoltura tradizionale», in equilibrio con la «capacità» ambientale e, dunque, a bassissimo impatto. Un sistema che ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche, all'interno del quale è radicata la consapevolezza, per ragioni legate alla condizione ambientale, di un limitato uso di risorse energetiche quali concimi, acqua, macchine, trattamenti.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Possono essere commercializzati, per il consumo fresco e la trasformazione, i limoni con caratteristiche così come definite nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può, essere commercializzato:

1) sfuso e ogni frutto deve riportare il logo IGP «Limone Femminello del Gargano»;

2) in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.

Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:

«Limone Femminello del Gargano», eventualmente seguito dal nome del tipo commerciato quali Lustrino o Fusillo, loro sinonimi;

il logo;

la dicitura di IGP, anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti derivati dalla trasformazione dei limoni «Femminello del Gargano» certificati IGP possono, nella designazione degli ingredienti, far riferimento a detta menzione a condizione che venga dimostrato l'utilizzo della IGP « Limone Femminello del Gargano» attraverso l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dal competenti organismi di controllo come da art. 7, e l'annotazione sui documenti ufficiali.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e viarietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudative e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di «Limone Femminello del Gargano» è l'immagine qui riportata, su sfondo bianco e rappresenta una stilizzazione di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura: «Limone Femminello del Gargano» ed in basso ed al centro della stessa la dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta».

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 469×386;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color pantone 5483 CVC;

testo «Limone Femminello del Gargano», carattere Arial black tutto maiuscolo, dim 37×54 pixel, di color giallo pantone 3945 CVC contornato in color nero pantone quadricromia CVC;

testo «Indicazione geografica protetta» di color bianco pantone 607 CVC, carattere Tahoma dim 8 pt, su due righe, in stile «Prospettiva arco inferiore», con ombreggiatura;

i limoni sono di colore giallo pantone sfumato da pantone 129 CVC fino a pantone 1205 CVC, con sfumatura macchiettata in color giallo pantone 1265 CVC;

il rametto è in colore verde pantone 357 CVC, le foglie in colore pantone 3435 CVC e le nervature in verde pantone 5767 CVC.

02A02442

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo del settore pulizie

Oggi, martedì 15 gennaio 2002 presso la sede della Commissione di garanzia si sono incontrati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali del settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi.

Premesso che:

in data 31 maggio 2001, i sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILT del settore pulizie, CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-ANCST, COONFCOOPERATIVE-FEDERLAVORO e SERVIZI, CONFINDUSTRIA-FISE, AGCI-ANCOSEL hanno trasmesso alla Commissione di garanzia l'accordo siglato il 25 maggio 2001 sulle prestazioni indispensabili nel settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi;

la Commissione ha valutato idoneo l'accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione nonché l'accordo relativo alle prestazioni indispensabili, con esclusione dell'art. 7, ed ha pertanto proceduto ad una propria proposta integrativa dell'8 novembre 2001 del. 01/125;

Tutto ciò premesso:

le suddette parti sociali hanno preso atto della proposta della Commissione e valutata la congruità della stessa a contemperare il diritto allo sciopero, gli interessi delle imprese e dei lavoratori, i diritti degli utenti ed hanno concordemente ritenuto di far propria tale proposta e di sottoscrivere, pertanto, il seguente testo di accordo conformemente a quello proposto dalla Commissione.

La Commissione di garanzia ha valutato idoneo l'accordo del settore pulizie con deliberazione n. 02/22 del 7 febbraio 2002.

Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Art. 1.

Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2.

Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni.

Art. 3.

D u r a t a

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4.

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse - è assicurato un intervallo di almeno tre giorni.

Art. 5.

Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

Art. 6.

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del contratto collettivo nazionale del lavoro, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 7.

Individuazione delle prestazioni indispensabili

1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990 quelle relative a:

a) servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri;

b) servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici; alla raccolta di rifiuti in ambienti particolari (es. mense e refettori, ecc.) nei servizi di cui alla presente lettera;

c) servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili;

d) gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.

2. I servizi di pulizia strumentali all'erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la funzionalità del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e maleodoranti, onde garantire l'agibilità dei locali e/o mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili

A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 7, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro venti giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di informazione e di esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire il prefetto che deciderà sulla materia.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 9.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 7.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa dà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 9.

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 8 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 10.

Astensione collettiva dal lavoro straordinario

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 11.

Campo di applicazione

Il presente codice di regolamentazione si applica ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, indipendentemente dalla forma giuridica.

Il codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.

Art. 12.

Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto

Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 7 già garantite, determinate dalla specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 13.

Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.

FISE
LEGA-ANCST
AGCI-ANCOSEL
CONFCOOP-FEDERL
CONFAPI-UNIONSERVIZI
FILCAMS-CGIL
FASASCAT CISL
UIL TRASPORTI

Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal contratto collettivo nazionale del lavoro medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) Livello aziendale.

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale.

B) Livello territoriale.

Entro due giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrà terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.

C) Livello nazionale.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'associazione datoriale convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase è ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera *A)*, lettera *B)*, lettera *C)*, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7.

Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, è la seguente:

1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva;

2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro;

3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;

4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata;

5) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.

02A02692

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo d'intesa per l'indizione delle RSU presso l'Ente Cassa depositi e prestiti

Visto l'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998;

Visto l'art. 5, comma 3, del contratto collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali stipulato il 27 gennaio 1999;

Le parti

si danno reciprocamente atto di avere congiuntamente individuato nel periodo dal 6 al 9 maggio 2002 la data delle elezioni delle RSU nell'Ente: Cassa depositi e prestiti.

Le procedure elettorali si svolgono con la seguente tempistica:

11 marzo 2002: annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

12 marzo 2002: le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta, contestualmente inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

21 marzo 2002: termine per l'insediamento della commissione elettorale;

26 marzo 2002: termine per la costituzione formale della commissione elettorale;

5 aprile 2002: termine per la presentazione delle liste elettorali;

29 aprile 2002: affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione;

6-8 maggio 2002: votazioni;

9 maggio 2002: scrutinio.
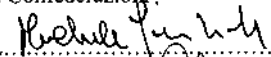
Copia dell'annuncio è affissa all'albo dell'Ente.
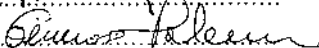
Con la presente dichiarazione, le confederazioni firmatarie proclamano formalmente di assumere l'iniziativa per le elezioni delle predette rappresentanze in nome e per conto delle organizzazioni sindacali ad esse aderenti.
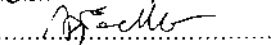
Roma, 25 febbraio 2002
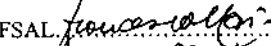
Per l'Aran: Avv. Guido Fantoni
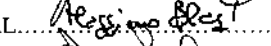
Per le Confederazioni:
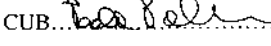
CGIL ....

CISL ....

UIL ....

CONFSAL ....

CISAL ....

RDB CUB ....

02A02693

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 novembre 2001, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2001-2003 del Ministero per i beni e le attività culturali: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 110/2001).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, prima colonna, quart'ultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «... costo complessivo di 1.912,054 miliardi di lire (*967,49 Meuro*) ...», leggasi:«... costo complessivo di 1.912,054 miliardi di lire (*987,49 Meuro*) ...».

02A02672

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 30 gennaio 2002).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riportante le dimensioni della targa dei veicoli e il formato dei relativi caratteri, sono apportate le seguenti correzioni: la larghezza del lato superiore indicata con il numero «*185*» è da intendersi correttamente denotata con il numero «*165*»; ed ancora l'indicazione dell'altezza del lato sinistro frazionata nei numeri: «*18, 80,* 15, 60 e 15» è da intendersi correttamente frazionata nei numeri: «*15, 60,* 15, 60 e 15».

02A02788

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651057/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035